



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRIGENTE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154”;

VISTO il DM n. 129613 del 21 marzo 2022 con il quale è stato approvato, da ultimo, il programma genetico delle razze bovine italiane da carne gestito dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC);

VISTA la nota n. 3361 del 12 dicembre 2023 con la quale l'ANABIC ha chiesto l'approvazione del nuovo testo del programma genetico delle razze bovine italiane da carne, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 30 ottobre 2023;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali ai testi dei documenti trasmessi, riguardanti, tra l'altro, anche la numerazione degli articoli;

CONSIDERATO che il “*Disciplinare per l'attuazione del programma genetico delle Razze Bovine Italiane da Carne*”, le “*Norme tecniche per l'attuazione del programma genetico delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica*” e il “*Disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione dei riproduttori*” così come rimodulati, rappresentano nel loro insieme il programma genetico delle razze bovine italiane da carne e risultano rispondere alle finalità di conservazione e di miglioramento genetico di dette razze in linea con la nuova normativa sopra richiamata;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO l'art.3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assume la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.42502, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n.1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare l'art. 8 comma 3 ai sensi del quale è previsto che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina”;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 2140 del 3 gennaio 2024, che detta le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa della Direzione Generale dello sviluppo rurale fino al perfezionamento dell'incarico al Direttore generale;

DECRETA

Articolo unico – È approvato il nuovo programma genetico delle razze bovine italiane da carne, costituito dal “*Disciplinare per l'attuazione del programma genetico delle Razze Bovine Italiane da Carne*” (Allegato 1), dalle “*Norme tecniche per l'attuazione del programma genetico delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica*” (Allegato 2) e dal “*Disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione dei riproduttori*” (Allegato 3), i cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Il Dirigente
Francesco Bongiovanni

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

**DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO
DELLE RAZZE BOVINE ITALIANE DA CARNE**

ART. 1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D. Lgs. n. 52 del 11/05/2018, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC), giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 679 del 06 giugno 1961, gestisce in qualità di Ente Selezionatore il Programma Genetico per il miglioramento delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica sulla base del presente disciplinare.

ART. 2

PROGRAMMA GENETICO

Il programma genetico delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Europea il programma genetico può essere esteso anche ad altri Paesi appartenenti alla UE.

La finalità del programma genetico delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica è il miglioramento genetico, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte all'approvazione e alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018.

ART.3

ORGANI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO

ANABIC provvede allo svolgimento del programma genetico mediante:

- a. la Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico (CTC);**
- b. l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UC);**
- c. il Corpo degli Esperti di Razza.**

ART.4

COMMISSIONE TECNICA CENTRALE

La CTC determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma genetico; predispone inoltre le Norme Tecniche di cui al successivo Art. 29 ed il Disciplinare per le Prove di Valutazione Genetica in Stazione dei Riproduttori di cui al successivo Art. 24 e le loro eventuali modifiche e integrazioni. Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa utile al miglioramento e al mantenimento delle razze bovine oggetto del programma genetico dell'ANABIC. Infine, provvede alla predisposizione delle norme per la raccolta dei dati in allevamento, per l'attuazione delle prove genetiche in stazione, per l'attuazione delle prove di progenie, per l'approvazione dei tori alla Inseminazione Artificiale (I.A.) e per lo svolgimento caratterizzazioni morfologiche.

La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della CTC fanno parte:

- Il Presidente dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne o suo delegato;
- 5 Rappresentanti degli allevatori nominati dall'ANABIC, uno in rappresentanza di ogni singola razza;
- 2 Funzionari dell'Autorità competente, dalla stessa nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
- 1 Rappresentante del Ministero della Salute dallo stesso designato;
- 5 Funzionari tecnici rappresentanti di cinque regioni: uno per ciascuna razza, della regione con la più elevata consistenza di capi della razza iscritti al Libro Genealogico Nazionale. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali all'Agricoltura;
- 1 Rappresentante esperto in zootecnia del CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Zootecnia a Acquacoltura nominato dal Ministero;
- 2 Esperti in zootecnia a livello universitario, nominati dal Ministero su proposta dell'Associazione

Nazionale;

Il Direttore dall'ANABIC partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di Segretario.

I componenti della CTC restano in carica per un triennio a partire dalla data della riunione di insediamento e comunque fino alla riunione di insediamento della CTC di nomina successiva, e possono essere confermati.

In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della Commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti, dall'ente di competenza, mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

L'ANABIC è tenuta a garantire la necessaria continuità di lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante dell'Autorità Competente.

La convocazione della CTC è fatta almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la riunione. La convocazione della prima seduta della CTC neonominata è fatta dal Presidente dell'Associazione Nazionale.

Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le riunioni della CTC possono avvenire anche in modalità telematica. Nelle riunioni convocate di persona, su specifica richiesta, è comunque possibile ammettere la partecipazione in modalità telematica di singoli componenti.

La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed un Vice-Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni della CTC possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che sarà trasmesso a tutti i componenti per via telematica. Il verbale si riterrà approvato con la formale espressione del consenso di tutti i componenti e comunque, in assenza di osservazioni, dopo 20 giorni dalla trasmissione. Il verbale approvato, verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, e tenuto agli atti dell'UC.

ART. 5

UFFICIO CENTRALE

L'UC provvede:

- a. all'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del programma genetico;
- b. alla tenuta e all'aggiornamento degli archivi del Libro Genealogico;
- c. a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare;
- d. all'elaborazione dei dati riguardanti i bovini iscritti;
- e. ad effettuare le valutazioni genetiche, genomiche e le caratterizzazioni morfologiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle norme tecniche;
- f. alla verifica della qualità dei dati forniti, qualora l'attività di raccolta sia delegata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 52/2018;
- g. alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti;
- h. alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro Genealogico.

Responsabile dell'applicazione del Disciplinare nonché delle delibere della CTC è il Direttore dell'ANABIC.

ART. 6 ESPERTI DI RAZZA

Il Corpo degli esperti è regolato dalle Norme tecniche, la loro attività è funzionale alla realizzazione del programma genetico e viene svolta negli allevamenti aderenti al programma e, se necessario, in altri allevamenti.

ART. 7 AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

L'ammissione al programma genetico dell'ANABIC è volontaria. L'allevatore che vi intende aderire, deve presentare domanda all'UC, dichiarando di accettare le norme vigenti e le successive modifiche e integrazioni apportate dagli organi competenti.

Possono essere ammessi gli allevamenti nei quali si attui la riproduzione che:

- a. posseggano animali riproduttori in possesso dei requisiti previsti dal programma genetico;
- b. si impegnino a svolgere le attività previste dal programma genetico;
- c. dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione delle attività previste dal programma genetico;
- d. siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti autorità sanitarie.

Possono aderire al Programma Genetico allevatori non soci dell'associazione purchè siano in possesso dei requisiti indicati al comma precedente.

Il giudizio di ammissibilità, limitatamente ai precedenti punti a, b, c è pronunciato dall'UC eventualmente dopo il giudizio d'idoneità formulato da un Esperto di Razza relativamente alle femmine candidate all'iscrizione. L'UC procede all'esclusione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o dei riproduttori può presentare ricorso secondo le modalità descritte al successivo Art. 26. L'UC mantiene l'Albo degli allevamenti che partecipano al Programma Genetico.

ART. 8 STRUTTURA DEL LIBRO GENEALOGICO

Il programma genetico si attua sugli animali iscritti al Libro Genealogico, il quale si articola in:

- Sezione Principale, nella quale sono iscritti, conformemente all'Allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 1012/2016, i bovini riproduttori di razza pura aventi i requisiti descritti al successivo art. 9;
- Sezione Supplementare, nella quale sono registrati, conformemente all'Allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 1012/2016, i bovini aventi i requisiti descritti al successivo art. 10.

La sezione Principale e la Sezione Supplementare sono ulteriormente ripartite in classi sulla base di criteri genealogici, di età e di merito.

ART. 9 SEZIONE PRINCIPALE

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti Classi di merito.

- a. **Classe Base** (Reg. 1012/2016, Allegato II, Capitolo III, punto 1, lettera a):
 - a) Sono iscritti i maschi e le femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione Principale e padre e madre - se nata dal 01-01-2023 - con ascendenza accertata conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche.
 - b) Sono iscritte le femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria ovvero la madre iscritta alla sezione principale e nonna iscritta alla sezione supplementare transitoria. L'ascendenza del padre e della madre - se nata dal 01-01-2023 - deve essere accertata conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche.

- c) Sono iscritti i maschi con padre e nonni paterni iscritti alla sezione principale e madre iscritta alla sezione Principale – Classe Base – Punto B. L'ascendenza del padre e della madre - se nata dal 01-01-2023 - deve essere accertata conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche

Gli ascendenti delle madri dei soggetti da iscrivere alla Classe base sono progressivamente accertati nei modi e tempi previsti dalle Norme Tecniche.

Qualora la consistenza di una razza ne configuri il rischio di estinzione, l'Ufficio Centrale potrà vietare o limitare l'uso di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale qualora essi siano portatori dei caratteri deleteri descritti nelle Norme Tecniche.

- b. **Classe Femmine in selezione:** sono iscritte le femmine che abbiano partorito almeno una volta, in possesso dei seguenti requisiti:

- provengano dalla classe base;
- siano sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico;
- siano in possesso delle caratteristiche previste nelle Norme Tecniche.

Le femmine appartenenti a questa classe possono essere qualificate “Madri Selezionate” qualora posseggano i requisiti previsti dalle Norme Tecniche.

Le qualifiche di “Femmina in selezione” e “Madre selezionata” possono essere revocate in caso di perdita dei requisiti previsti dalle Norme tecniche.

- c. **Classe Maschi in selezione:** sono iscritti i maschi di almeno 10 mesi di età in possesso dei seguenti requisiti:

- provengano dalla classe base;
- siano stati sottoposti con esito favorevole all'accertamento dell'ascendenza;
- siano in possesso delle caratteristiche previste dalle Norme Tecniche;

I maschi appartenenti a questa classe possono essere abilitati alla Inseminazione Artificiale qualora posseggano i seguenti requisiti:

- 1) concepiti da “Madri Selezionate” e da “Maschi in Selezione”;
- 2) siano in possesso delle caratteristiche previste dalla Norme Tecniche;
- 3) che abbiano superato con esito favorevole le valutazioni genetiche in stazione.

Le qualifiche di “Maschio in selezione” e “Maschio abilitato alla inseminazione artificiale” possono essere revocate in caso di perdita dei requisiti previsti dalle Norme tecniche.

ART. 10

SEZIONE SUPPLEMENTARE

Sezione supplementare transitoria:

Femmine

- genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione principale;
- in possesso delle caratteristiche di razza e prive dei caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza descritti nelle Norme Tecniche;
- sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.

Maschi

- padre iscritto alla sezione principale e madre iscritta alla sezione supplementare;
- in possesso dei caratteri di razza e privi dei caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza descritti nelle Norme Tecniche;
- sottoposti ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.

I Maschi iscritti alla Sezione Supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

I Maschi e le Femmine iscritti alla sezione supplementare di cui siano noti i genitori devono avere genealogia accertata nel modo seguente:

- Padre e/o madre dichiarati dall'allevatore;
- Padre e madre - se nata dal 01-01-2023 - aventi genitori accertati conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche;

I soggetti Maschi e Femmine nati da gruppi di monta saranno iscritti alla Sezione Supplementare e potranno essere iscritti alla Sezione Principale, qualora ne ricorrano le condizioni, solo dopo accertamento di parentela con esito positivo svolto conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche.

ART. 11

ISCRIZIONE DI SOGGETTI PROVENIENTI DA ALTRI PROGRAMMI GENETICI

Per l'iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici della medesima razza, riconosciuti ai sensi del Reg.UE 1012/2016, è necessario presentare all'UC il certificato zootecnico redatto in conformità al citato Regolamento.

L'iscrizione alla Classe Base dei figli di bovine importate gravide con i requisiti di cui al comma precedente, è subordinata all'accertamento dell'iscrizione al pertinente Libro Genealogico del toro utilizzato per l'inseminazione.

ART. 12

TRASFERIMENTO EMBRIONALE

Il trasferimento di embrioni od ovuli fecondati in vitro è ammessa al fine di ottenere soggetti iscritti al Libro Genealogico. Gli embrioni e gli ovuli dovranno provenire da femmine iscritte alla Sezione Principale e da materiale seminale di maschi "in Selezione" abilitati alla Inseminazione Artificiale. Non è ammesso l'uso della fecondazione naturale per la produzione di embrioni. I vitelli nati da trasferimento embrionale saranno registrati nella Sezione Principale del Libro Genealogico dopo aver effettuato l'accertamento dell'ascendenza con esito positivo conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche.

ART. 13

DIRITTO AI CONTROLLI

L'UC, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica analitica per la corretta identificazione dei soggetti e attribuzione della paternità e maternità qualunque soggetto, maschio e femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti dal Disciplinare e dalle Norme Tecniche.

ART. 14

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

L'identificazione dei soggetti iscritti deve essere effettuata conformemente alla vigente normativa sanitaria comunitaria e nazionale.

Gli animali iscritti al Libro Genealogico, conformemente a quanto previsto dal Reg. Ue 1012/2016 Allegato II Parte I Capo 1 Paragrafo 1) Punto c) o Allegato II Parte I Capo 2 Paragrafo 1) Punto a), dovranno inoltre essere identificati geneticamente mediante prelievo di un campione di tessuto biologico dal quale sia possibile estrarre il DNA dell'animale, che dovrà essere depositato presso la Banca del DNA del Libro Genealogico di cui al successivo Art. 15. A tal fine gli allevatori iscritti dovranno utilizzare marche auricolari con dispositivo di prelievo e conservazione della cartilagine auricolare (marche auricolari biottiche). Qualora per inconvenienti tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell'allevatore i capi non possano essere identificati mediante l'uso della marca biottica, l'UC provvederà, in via straordinaria, ad autorizzare l'identificazione dei soggetti mediante altra tipologia di campione biologico impegnandosi ad effettuare il prelievo con la massima sollecitudine.

ART 15

BANCA DEL DNA

E' costituita presso l'UC la Banca del DNA dei Bovini Italiani da Carne;

Tutti i campioni biologici prelevati su animali iscritti al Libro Genealogico per l'assolvimento delle prescrizioni previste dal Disciplinare e dalle Norme Tecniche, nonché nell'ambito di progetti di ricerca o sperimentazione afferiscono alla suddetta Banca del DNA.

La Banca del DNA è costituita per le seguenti finalità:

- identificazione degli animali;
- accertamento di parentela;
- identificazione di genotipi deleteri;
- studio delle caratteristiche genetiche delle razze;
- altri utilizzi stabiliti dalla CTC.

ART. 16

FINALITA' DEL PROGRAMMA GENETICO

La selezione delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica è finalizzata al miglioramento dei caratteri produttivi, riproduttivi e funzionali degli animali. Tra questi rivestono particolare importanza la precocità, la velocità di accrescimento, l'efficienza di conversione degli alimenti, la resa al macello, le caratteristiche della carcassa e la qualità della carne, la facilità di parto, l'attitudine materna, la docilità, l'efficienza riproduttiva, la resistenza alle malattie, l'eliminazione dei difetti alla nascita e la compatibilità ambientale. Tali obiettivi devono essere perseguiti salvaguardando la variabilità genetica con particolare attenzione al contenimento della consanguineità ed al benessere animale.

La selezione dei bovini delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola è orientata a produrre soggetti con spiccata attitudine alla produzione della carne (notevole velocità di accrescimento, precocità e resa alla macellazione) con ottime caratteristiche bromatologiche ed organolettiche delle carni, salvaguardando la capacità di adattamento a sistemi di allevamento pascolativo e la buona attitudine materna, con particolare riguardo alla produzione latte.

La selezione delle razze Maremmana e Podolica ha lo scopo di produrre soggetti con elevata resilienza alle condizioni di pascolo brado o semibrado, specialmente in ambienti difficili caratterizzati da risorse foraggere di limitato valore nutritivo o discontinue, di grande capacità materna e longevità, pur producendo carne di buone caratteristiche qualitative.

ART. 17

RILIEVO DEI DATI

Le finalità della selezione di cui al precedente Art.16 vengono perseguite attraverso la rilevazione in stazione, nelle aziende aderenti al programma genetico o presso gli stabilimenti di macellazione di uno, alcuni o tutti i seguenti caratteri fenotipici:

Caratteri morfologici

- Caratterizzazione Morfologica;
- Valutazione lineare dei maschi sottoposti a prove genetiche in stazione;
- Rilievo della condizione corporea (BCS).

Caratteri produttivi

- Rilievi ponderali;
- Rilievi zoometrici;
- Consumo di alimenti ;
- Conformazione da carne;
- Caratteri collegati alla qualità della carne.

Caratteri riproduttivi

- Inseminazioni / Impianti di embrioni;
- Parti / Aborti / Espianti di embrioni o ovuli.

Caratteri collegati al benessere animale ed alla sostenibilità dell'allevamento

- Facilità di parto;
- Difetti alla nascita;
- Suscettibilità a malattie infettive, infestive, metaboliche;
- Resistenza agli stress;
- Attitudine materna;
- Docilità;
- Longevità.

Ai caratteri fenotipici di cui sopra si aggiungono i **caratteri genotipici** costituiti da genotipizzazioni relative a singoli loci, a particolari sequenze o all'intero genoma, campionato in modo più o meno denso.

Tutti i dati e le informazioni inviate all'UC devono essere correttamente accompagnati dall'identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono e da ogni altra specifica richiesta dall'UC sia per quanto riguarda gli attributi informativi che per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati.

ART. 18

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO

Strumenti del miglioramento genetico sono gli indici genetici/genomici, singoli o aggregati, degli animali controllati in Stazione e nelle aziende sottoposte a controllo.

Concorrono alla produzione degli indici genetici e genomici i dati di cui all'art.17.

ANABIC gestisce autonomamente un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun animale iscritto al Libro genealogico su cui si attua il programma genetico.

Alla diffusione del miglioramento genetico si provvede attraverso la I.A. ed attraverso l'utilizzo di riproduttori selezionati.

ART. 19

VALUTAZIONI GENETICHE

L'UC provvede alla produzione, all'aggiornamento ed alla pubblicazione degli indici genetici/genomici dei riproduttori iscritti al Libro Genealogico secondo criteri di comprovata e riconosciuta scientificità ed approvati dalla CTC. Gli indici genetici/genomici prodotti definiscono il valore genetico degli animali.

ART. 20

CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA

La caratterizzazione morfologica dei riproduttori da iscrivere alla Sezione Principale e alla Sezione Supplementare volte alla verifica delle caratteristiche di razza e dell'eventuale esistenza di caratteri incompatibili con la razza descritti nelle norme tecniche sono svolte dall'ANABIC attraverso l'attività degli Esperti di Razza.

ART. 21

MOSTRE E CONCORSI

ANABIC promuove l'organizzazione di mostre e concorsi in cui vengono esposti soggetti iscritti al Libro Genealogico; la finalità di queste manifestazioni è quella di promuovere la diffusione della razza ed evidenziarne i progressi selettivi. Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute nelle Norme tecniche.

ART. 22

DOCUMENTI UFFICIALI DEL PROGRAMMA GENETICO

Per l'attuazione del programma genetico sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) albo degli allevamenti partecipanti al Programma Genetico;

- 2) elenco soggetti iscritti alla Sezione Principale distinti per classe con indicazione della qualifica e del tipo di abilitazione alla riproduzione;
- 3) elenco dei soggetti iscritti alla Sezione Supplementare;
- 4) elenco dei tori abilitati alla Inseminazione Artificiale;
- 5) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro genealogico;
- 6) altra documentazione approvata dalla CTC.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili anche per via telematica.

Il certificato di cui al punto 5) è rilasciato dall'UC agli allevatori che ne facciano richiesta.

Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

I soggetti oggetto di scambio destinati alla riproduzione devono essere accompagnati dal Certificato di cui al punto 5).

ART. 23

DIFFUSIONE DATI ED ELABORATI

L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti al Programma Genetico, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico.

ART. 24

PROVE GENETICHE IN STAZIONE

Alla valutazione genetica in stazione dei riproduttori delle razze sottoposte al Programma Genetico, ANABIC provvede secondo quanto previsto dall'apposito Disciplinare per le Prove di Valutazione Genetica in Stazione dei Riproduttori.

ART. 25

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALLEVATORI ISCRITTI

Gli allevatori che allevano bovini delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica in allevamenti situati nei territori nei quali si attua il Programma Genetico e che fanno richiesta di ammissione ai sensi dell'Art. 7 del Disciplinare hanno i seguenti diritti e doveri:

Diritti

- Partecipazione al programma genetico;
- Registrazione dei loro bovini nelle pertinenti sezioni di cui agli Art. 9 e 10 secondo i criteri e le modalità previste dal Disciplinare e dalle Norme Tecniche;
- Partecipazione alle prove in stazione per i programmi genetici che le prevedono, nel rispetto dello specifico Disciplinare e delle relative norme operative;
- Disponibilità dei risultati della valutazione genetica in stazione, effettuata dall'ANABIC ai sensi dell'Art. 19 del Disciplinare;
- Rilascio del certificato zootecnico per i bovini iscritti al Libro Genealogico come previsto dall'Art. 22 del Disciplinare;
- Accesso ai servizi forniti dall'ANABIC in relazione al programma genetico;
- Adesione all'ANABIC, ai sensi dello Statuto, e partecipazione alla definizione ed allo sviluppo del programma genetico nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto ANABIC e dal'Art 4 Del Disciplinare.

Doveri

L'allevatore iscritto al Programma Genetico di cui all'art. 2 si impegna:

- ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa dei programmi genetici;
- a concorrere con le quote e contributi stabiliti da ANABIC a pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico e del diritto ad usufruire della documentazione prevista all'art.22;
- ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni;
- a fornire all'UC qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali;
- ad autorizzare ANABIC ad accedere alla propria posizione nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- a consentire all'UC l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro genealogico a fini di conferma delle ascendenze, di ricerca, e certificazione;
- a rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'ANABIC;
- a sottoporre i bovini del proprio allevamento alla Caratterizzazione morfologica da parte degli Esperti di Razza incaricati dall'UC;
- a destinare parte delle vacche e giovenche per accoppiamenti programmati;
- a far esaminare i vitelli indicati dall'UC agli Esperti di Razza al fine di individuare i soggetti da sottoporre alle Prove di Valutazione Genetica in Stazione;
- a mettere a disposizione dell'ANABIC i vitelli individuati dall'UC al fine di sottoporli alle Prove di Valutazione Genetica in Stazione;
- A mettere gratuitamente a disposizione dell'ANABIC un numero massimo di cinquecento dosi di materiale seminale da destinare a riserva genetica dei suoi torelli che risultassero idonei all'Inseminazione artificiale;
- A perseguire il benessere animale.

ART. 26 INFRAZIONI

Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) ammonimento;
- b) sospensione temporanea dal programma genetico;
- c) esclusione dal programma genetico;
- d) radiazione dal Libro genealogico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici, produttivi o genomici;
- e) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

L'Ammonimento è impartito dall'UC che ne informa il Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui sopra dalle lettere b) ad e) sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ANABIC su proposta dell'UC e trasmessi con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'allevatore; l'allevatore può presentare ricorso all'ANABIC con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo ANABIC che rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

ART. 27 FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Al finanziamento delle attività dei programmi genetici si provvede con:

- quote associative;
- contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;

- contributi per uso marchi depositati;
- contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- altre eventuali entrate.

ART. 28

DISPOSIZIONI GENERALI

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore contraddistinti dal marchio depositato da ANABIC, hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

ART. 29

NORME TECNICHE

Le Norme Tecniche stabiliscono:

- I caratteri di razza;
- I caratteri incompatibili con l'appartenenza alla razza;
- i requisiti minimi per l'iscrizione alle Classi superiori alla classe base e per l'attribuzione delle qualifiche previste dal Libro Genealogico;
- le modalità di esecuzione delle prove genetiche in stazione;
- le modalità di accertamento degli ascendenti;
- l'attività degli ispettori di razza;
- il funzionamento delle mostre e dei concorsi.

Le Norme Tecniche sono definite dalla CTC ed approvate dall'Autorità Competente. Le Norme Tecniche possono essere modificate su iniziativa dell'Autorità Competente o dalla CTC. Le modifiche di iniziativa dell'Autorità Competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Le modifiche proposte dalla CTC vengono trasmesse all'Autorità Competente entro 60 giorni dalla data della delibera. Esse entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità Competente salvo intervenuto parere contrario di quest'ultima.

ART. 30

MODIFICHE AL DISCIPLINARE

Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Le modifiche deliberate dalla CTC su proposta dell'UC vengono trasmesse all'Autorità Competente entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC stessa. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione dell'Autorità Competente.

NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLE RAZZE CHIANINA, MARCHIGIANA, ROMAGNOLA, MAREMMANAE PODOLICA

ART. 1

STANDARD DELLA RAZZA CHIANINA

1. Conformazione e tipo

Tipo da carne caratterizzato da gigantismo somatico, grande lunghezza del tronco, scheletro leggero. Nevrite, vivace.

2. Caratteri morfologici

Mantello - bianco porcellana. Si possono riscontrare gradazioni grigie diffuse nelle parti anteriori del corpo. **Pigmentazione** - devono presentare pigmentazione nera le seguenti parti: ciglia e margine libero delle palpebre, mucose orali, regione perivulvare e perianale, nappa della coda, fondo dello scroto, fiocco del pischiale, musello, unghie e punta delle corna.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - pigmentata, sottile, facilmente sollevabile.

Testa - leggera, distinta, espressiva con profilo frontonasale rettilineo, musello ampio, occhi a fior di testa e vivaci. Corna corte, piuttosto sottili a sezione ellittica, dirette lateralmente ed in avanti. E' consentita la decornificazione.

Collo - corto, muscoloso con gibbosità alquanto pronunciata nei tori; muscoloso nelle femmine; giogaia leggera.

Spalle - larghe, muscolose, ben aderenti al tronco, parallele al piano sagittale mediano e giustamente angolate.

Garrese - largo e muscoloso.

Dorso - largo e muscoloso.

Lombi - muscolosi; spessi, larghi, lunghi; linea dorso-lombare rettilinea.

Petto - largo e muscoloso

Torace - ampio e profondo. Di altezza almeno uguale alla distanza sterno-suolo con costato ben arcuato

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - molto muscolosa, sviluppata in lunghezza e larghezza; orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore. Spina sacrale poco rilevata. Coda sottile con attacco regolare.

Coscia - spessa, discesa e convessa, di accentuato sviluppo muscolare.

Natica - marcatamente convessa e discesa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti, gamba muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata, vascolarizzata, a base larga. Quarti regolari. Spugnosa al tatto. Capezzoli ben diretti di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

3. Caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza

- Mantello di colore diverso da quello bianco porcellana con sfumature grigie tipico della razza.

- Presenza di macchie (a sede fissa e/o variabile) e/o sfumature estese di colore diverso da quello tipico della razza.

- Totale mancanza di pigmentazione cutanea e apicale.

- Assenza di corna su base genetica.

ART. 2

STANDARD DELLA RAZZA MARCHIGIANA

1. Conformazione e tipo

Tipo da carne caratterizzato da notevole sviluppo somatico, muscolare e del treno posteriore, tronco

lungo etendenzialmente cilindrico. Particolarmente precoce.

2. Caratteri morfologici

Mantello - bianco. Si possono riscontrare gradazioni grigie diffuse nelle parti anteriori del corpo.

Pigmentazione - nera con intensità varia della cute, mucose orali ed aperture naturali.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - sottile e facilmente sollevabile, morbida al tatto.

Testa - leggera, a profilo rettilineo. Le corna sono brevi ed a sezione ellittica, dirette lateralmente ed in alto. E' consentita la decornificazione

Collo - corto e muscoloso. Massiccio e gibboso nei maschi. Gioia leggera.

Spalle - larghe, muscolose, ben aderenti al tronco, parallele al piano sagittale mediano e giustamente angolate

Garrese - largo e muscoloso.

Dorso - muscoloso, molto sviluppato in lunghezza ed in larghezza.

Lombi - muscolosi, spessi, larghi, lunghi, linea dorso-lombare rettilinea. **Petto** - largo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo; di altezza superiore alla distanza sterno/suolo, con costato ben arcuato

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - molto muscolosa, sviluppata in lunghezza e larghezza, orizzontale o con lieve inclinazione anteroposteriore; spina sacrale poco rilevata. Coda fine con attacco corretto.

Coscia - ampia e spessa; convessa, discesa, di accentuato sviluppo muscolare.

Natica - discesa e con profilo convesso molto evidente.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti, gamba molto muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero. Assenza di tare.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata, vascolarizzata, a base larga. Quarti regolari. Spugnosa al tatto. Capezzoli ben diretti di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

3. Caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza

- Mantello di colore diverso da quello bianco porcellana con sfumature grigie tipico della razza.

- Presenza di macchie (a sede fissa e/o variabile) e/o sfumature estese di colore diverso da quello tipico della razza.

- Totale mancanza di pigmentazione cutanea e apicale.

- Assenza di corna su base genetica.

ART. 3

STANDARD DELLA RAZZA ROMAGNOLA

1. Conformazione e tipo

Tipo da carne di notevole sviluppo somatico, di conformazione armonica con evidenza del posteriore e dei diametri trasversi. Vivace, nevriale e docile.

2. Caratteri morfologici

Mantello - di colore bianco con sfumature grigie, soprattutto alle occhiaie, al collo, alle cosce, alle orecchie. **Pigmentazione** - devono presentare la pigmentazione nera le seguenti parti: cavità orale, zona perivulvare e perianale, fiocco della coda e del pisciolare, musello, unghielli, punta delle corna e fondo dello scroto.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - sottile, elastica, facilmente sollevabile.

Testa - Distinta, espressiva e leggera, non eccessivamente corta, a profilo rettilineo con fronte piana, musello largo. Corna leggere, non eccessivamente lunghe, a forma di lira e a sezione rotonda. È consentita la decornificazione.

Collo - corto, muscoloso con gibbosità alquanto pronunciata nei tori; muscoloso nelle femmine;

giogaia leggera.

Spalle - larghe, muscolose, ben aderenti al tronco, parallele al piano sagittale mediano e giustamente angolate.

Garrese - Largo e muscoloso.

Dorso - diritto, lungo, largo e muscoloso.

Lombi - spessi, diritti, lunghi, larghi e muscolosi. Linea dorso-lombare rettilinea.

Petto - largo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo, con costato arcuato, coperto da masse muscolari.

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - lunga, larga, coperta di grandi masse muscolari, orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore, spina sacrale non rilevata; coda sottile con attacco regolare, discendente fino al garretto.

Coscia - profonda, larga, muscolosa, convessa, discesa.

Natica - spessa, muscolosa, discesa, marcatamente convessa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti, gamba molto muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata ed a base larga, spugnosa al tatto, vascolarizzata. Quarti regolari, armonicamente sviluppati e simmetrici. Capezzoli ben diretti e di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

3. Caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza

- Mantello di colore diverso da quello bianco avorio con sfumature grigie tipico della razza;

- Presenza di macchie (a sede fissa e/o variabile) e/o sfumature estese di colore diverso da quello tipico della razza.

- Totale mancanza di pigmentazione cutanea e apicale.

- Assenza di corna su base genetica.

- Cornatura (se presente) diversa da quella a lira/semiluna media tipica della razza.

ART. 4

STANDARD DELLA RAZZA MAREMMANA

1. Conformazione e tipo

Bovino caratterizzato da elevata rusticità, solidità, robustezza scheletrica e tonicità muscolare.

2. Caratteri morfologici

Mantello - di colore grigio con tendenza al grigio scuro nei maschi; più chiaro nelle femmine.

Pigmentazione - nera nelle seguenti parti: musello, fondo dello scroto, nappa della coda, unghioni.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - elastica, di colore nero.

Testa - leggera, corna lunghe e sottili a forma di mezzaluna nei maschi e lira nelle femmine.

Collo - nel toro, corto e muscoloso, nella vacca più lungo e leggero; giogaia sviluppata. **Spalle** - lunghe e muscolose, aderenti al tronco e parallele al piano sagittale mediano. **Garrese** - muscoloso, particolarmente nel toro.

Dorso - lungo e largo.

Lombi - lunghi, larghi. La linea dorso-lombare deve presentarsi piana e tendente all'orizzontale.

Petto - ampio, profondo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo con costato ben arcuato.

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - larga, lunga e muscolosa; orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore. Coda con attacco regolare.

Coscia - ampia e convessa.

Natica - discesa e muscolosa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti, gamba muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata e vascolarizzata; tessuto elastico e spugnoso; quarti regolari con capezzoli bendiretti e di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

3. Caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza

- Mantello di colore diverso da quello grigio tipico della razza.

- Totale mancanza di pigmentazione cutanea e apicale.

- Presenza di macchie (a sede fissa e/o variabile) e/o sfumature estese di colore diverso da quello tipico della razza.

- Assenza di corna su base genetica.

- Cornatura di conformazione diversa da quelle a grande lira/semiluna tipica della razza.

ART. 5

STANDARD DELLA RAZZA PODOLICA

1. Conformazione e tipo

Bovino caratterizzato da grande robustezza, energia, rusticità. Scheletro leggero con buon rapporto tra anteriore e posteriore.

2. Caratteri morfologici

Mantello - di colore grigio con tendenza al grigio scuro, più chiaro fino al bianco nelle femmine.

Pigmentazione - nera nelle seguenti parti: musello, aperture naturali, fondo dello scroto, fiocco della coda, unghioni.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - fine ed elastica, di colore nero.

Testa - leggera, più corta nel maschio; profilo rettilineo; corna leggere a forma di mezzaluna nel maschio ed a lira nella femmina.

Collo - nel toro, corto e muscoloso, nella vacca più lungo e leggero; giogaia

sviluppata. **Spalle** - lunghe e muscolose, aderenti al tronco e parallele al piano sagittale mediano. **Garrese** - muscoloso, particolarmente nel toro.

Dorso - lungo e largo.

Lombi - lunghi, larghi. La linea dorso-lombare deve presentarsi piana e tendente all'orizzontale.

Petto - ampio, profondo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo, con costato ben arcuato.

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - larga, lunga e muscolosa; orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore. Coda sottile con attacco regolare.

Coscia - ampia e convessa.

Natica - discesa e muscolosa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti, gamba muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata e vascolarizzata; tessuto elastico e spugnoso; quarti regolari con capezzoli bendiretti.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

3. Caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza

- Mantello di colore diverso da quello grigio tipico della razza.

- Totale mancanza di pigmentazione cutanea e apicale.

- Presenza di macchie (a sede fissa e/o variabile) e/o sfumature estese di colore diverso da quello tipico della razza.

- Assenza di corna su base genetica.

- Cornatura di conformazione diversa da quelle a lira/semiluna tipica della razza.

ART. 6

ISCRIZIONE DEI CAPI AL LIBRO GENEALOGICO

Le informazioni relative alla nascita dei vitelli, complete di tutti i dati stabiliti dalla CTC, dovranno essere trasmesse dall'allevatore all'UC con le modalità stabilite dalla CTC.

ART. 7

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI DI MERITO DELLA SEZIONE PRINCIPALE

Sono iscritte alla **Sezione Principale – Classe Femmine in Selezione** i soggetti con almeno 75 Punti alla Caratterizzazione Morfologica.

Otengono la qualifica di **Madri Selezionate** le Femmine:

- con almeno 82 Punti alla Caratterizzazione Morfologica;
- che abbiano almeno uno dei seguenti indici genetici con valore superiore a 110 punti:
 - Indice Selezione Toro
 - Indice Selezione Vacca
 - Indice Morfologia
 - Indice Età primo parto
 - Indice Interparto
 - Indice Età Macellazione
 - Indice Accrescimento Medio Giornaliero in Carcassa
 - Indice Capacità Materna
 - Indice Longevità.

Sono iscritti alla **Sezione Principale – Classe Maschi in Selezione** i soggetti che abbiano ottenuto almeno 82 Punti alla Caratterizzazione Morfologica.

Sono **Abilitati alla Inseminazione Artificiale** i maschi che abbiano sostenuto una prova di valutazione genetica in stazione secondo quanto previsto dal Disciplinare per le Prove di Valutazione in Stazione di cui all'art. 24 del Disciplinare, che non siano portatori dei seguenti caratteri recessivi indesiderati:

- a) Razza Chianina: Pseudomiopia Congenita, Ittiosi Fetale, Ittiosi congenita;
- b) Razza Romagnola: Pseudomiopia Congenita, Ittiosi Fetale, Sindrome del Vitello Pancione, Anomalie del gene MC1R;
- c) Razza Marchigiana: Pseudomiopia Congenita, Ittiosi Fetale, Sindrome del Vitello Pancione.

ART. 8

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUPPLEMENTARE

Le femmine riproduttrici da iscrivere alla sezione supplementare devono ottenere un punteggio minimo di 75 punti alla Caratterizzazione Morfologica al fine di accertarne il possesso delle caratteristiche di razza.

ART. 9

CORPO DEGLI ESPERTI

Il Corpo degli Esperti è formato da: Esperti Nazionali ed Esperti Collaboratori.

Tra gli Esperti Nazionali che abbiano conseguito significative esperienze di valutazione l'UC del Libro Genealogico nomina i Giudici delle Mostre Ufficiali del Libro Genealogico ed incarica gli esperti alla selezione dei vitelli candidati all'ingresso alle stazioni di controllo. L'UC provvede al coordinamento dell'attività degli Esperti di Razza.

ART. 10

ESPERTI DI RAZZA - FORMAZIONE

L'idoneità ad Esperto Collaboratore è conseguita mediante il superamento con esito favorevole di un esame teorico e pratico, davanti ad una commissione nominata dall'UC, che si tiene sulle materie trattate durante un apposito corso di Qualificazione.

Le domande di ammissione sono rivolte all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne.

I candidati che supereranno la prova teorica dovranno effettuare un periodo di affiancamento ad Esperti autorizzati prima di essere ammessi all'esame pratico. Durante l'esame pratico i candidati dovranno essere in grado di formulare un giudizio completo, assegnando punteggi e classifiche e commentando le proprie valutazioni, su bovini appositamente scelti.

Dopo almeno un anno dal conseguimento della qualifica, nel corso del quale abbiano svolto attività di caratterizzazione Morfologica su incarico dell'UC, gli Esperti Collaboratori potranno essere ammessi all'esame per Esperto Nazionale. Durante l'esame pratico i candidati dovranno essere in grado di formulare un giudizio completo, assegnando punteggi e classifiche e commentando le proprie valutazioni, su bovini appositamente scelti.

La nomina ad Esperto Collaboratore ed Esperto Nazionale è ratificata dal Consiglio Direttivo dell'ANABIC.

Gli Esperti sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ANABIC nel corso dei quali verranno esposti gli orientamenti tecnici e selettivi definiti dalla CTC ai quali gli Esperti di Razza dovranno conformarsi. La mancata presenza a due sessioni consecutive di aggiornamento comporterà la sospensione dall'incarico.

L'elenco degli Esperti di Razza Nazionali e Collaboratori sarà tenuto e pubblicato a cura dell'UC.

ART. 11

ESPERTI DI RAZZA – OPERATIVITA'

L'Esperto potrà svolgere il suo operato solo su specifica autorizzazione dell'UC.

L'Esperto dovrà assicurare la massima disponibilità nell'assolvimento dei compiti tecnici che gli verranno affidati e dovrà svolgere la sua opera con assoluta riservatezza e serietà.

L'Esperto, dietro specifica autorizzazione dell'UC, potrà svolgere il suo operato anche in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico Nazionale o effettuate in Paesi Esteri.

L'Esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali è stato designato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'UC.

L'UC potrà far compiere sopralluoghi per il controllo dei dati rilevati ai fini della verifica dell'oggettività dell'operato degli Esperti di Razza e della congruità con gli indirizzi di selezione posti dall'Associazione.

L'UC potrà decidere la sospensione e la decadenza dell'incarico, fornendo motivazione scritta all'interessato.

ART. 12

ESPERTI DI RAZZA - CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA

La caratterizzazione Morfologica è obbligatoria per l'iscrizione dei capi alle classi "Femmine in selezione" e "Maschi in selezione" della Sezione Principale e alla Sezione Supplementare, e viene effettuata esclusivamente dagli Esperti di Razza.

Tutti i caratteri oggetto di rilevazione, nonché le metodologie applicate a tale scopo, devono essere autorizzate dalla CTC.

Le caratterizzazioni morfologiche vengono di norma effettuate ogni anno sulle femmine di età compresa tra 15 e 30 mesi, le vacche primipare, le femmine da iscrivere alla Sezione Supplementare di cui all'art. 10 del Disciplinare ed i torelli a partire da 10 mesi di età destinati alla riproduzione.

La caratterizzazione Morfologica viene effettuata sulla base di una scheda proposta e approvata dalla CTC. Le rivalutazioni su richiesta dell'allevatore sono considerate valutazioni straordinarie e come tali vanno richieste all'UC.

ART. 13
ACCERTAMENTO DEGLI ASCENDENTI

Ogni rifiuto a sottoporre un soggetto all'accertamento dell'ascendenza comporta la cancellazione del soggetto stesso dal Libro Genealogico.

Per lo svolgimento delle analisi saranno utilizzati anche i campioni depositati presso la Banca del DNA del Libro Genealogico di cui all'Art. 15 del Disciplinare.

L'analisi verrà condotta utilizzando una delle metodiche approvate dall'ICAR.

In caso di disconoscimento, l'ascendenza non confermata verrà annullata ed il soggetto inserito nell'appertinente Sezione del Libro Genealogico.

Qualora risulti dai documenti ufficiali che una femmina sia stata macellata, rendendo impossibile il prelievo di un nuovo campione biologico necessario all'accertamento dell'ascendenza del figlio, la maternità di quest'ultimo si riterrà confermata.

Le madri dei soggetti da iscrivere alla Sezione Principale o Supplementare nate dal 01-01-2023 dovranno avere padre accertato e, ove la madre abbia profilo genetico depositato, madre accertata secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.

ART. 14
MANIFESTAZIONI UFFICIALI
ENTE ORGANIZZATORE E DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le mostre possono essere organizzate da ANABIC o, in sua vece, da soggetti da essa delegati. L'ente organizzatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

L'ente organizzatore dovrà produrre un documento, da consegnare ai partecipanti alla mostra, riportante le informazioni logistiche riguardanti la manifestazione.

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli devono pervenire all'ente organizzatore completate dell'eventuale quota di iscrizione.

Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza riserve il regolamento di mostra e tutte le disposizioni e norme vigenti.

ART. 15
IDENTIFICAZIONE E CUSTODIA DEI CAPI PARTECIPANTI ALLA MOSTRA

Apposito personale incaricato dall'UC provvederà ad applicare sulla gropa di ciascun soggetto, in maniera evidente, il corrispondente numero di catalogo.

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori. Il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai bovini presentati.

ART. 16
CATALOGO DI MOSTRA E CATEGORIE

I bovini iscritti alla Mostra vengono suddivisi nel catalogo per Sezioni e Categorie ed elencati in ordine crescente di età.

L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere fatti nella compilazione del catalogo.

Compatibilmente con le iscrizioni, le categorie in mostra sono:

- 1^a Sezione – Maschi
 - o Torelli
 - 1 Categoria: torelli da 6 a 9 mesi
 - o Tori
 - 2 Categoria: torelli da 9 a 12 mesi

- 3 Categoria: torelli da 12 a 15 mesi
- 4 Categoria: torelli da 15 a 18 mesi
- 5 Categoria: torelli da 18 a 24 mesi
- 6 Categoria: torelli da 24 a 36 mesi

- 7 Categoria: tori oltre 36 mesi.

- 2ª Sezione – Femmine
 - o Manzette
 - 1 Categoria: manzette da 6 a 9 mesi
 - 2 Categoria: manzette da 9 a 12 mesi
 - 3 Categoria: manzette da 12 a 15 mesi
 - 4 Categoria: manzette da 15 a 18 mesi
 - 5 Categoria: manze da 18 a 24 mesi
 - o Giovenche
 - 6a Categoria: Giovenche da 24 a 36 mesi
 - o Vacche
 - 6b Categoria: vacche da 24 a 36 mesi
 - 7 Categoria: vacche da 3 a 5 anni
 - 8 Categoria: vacche da 5 a 8 anni
 - 9 Categoria: vacche oltre 8 anni

Potrà essere previsto un concorso a parte per il bestiame allevato allo stato brado, semibrado o a stabulazione libera. Tali soggetti partecipano come gruppo di allevamento formato da un minimo di 4vacche, 2 manzette, due vitelle/i. Il giudizio sarà basato su: uniformità del gruppo, caratteristiche morfo- funzionali e caratteri di razza. L'Ufficio Periferico dovrà certificare l'effettiva tipologia dell'allevamento: bradoo semibrado.

ART. 17 REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

Tutti i soggetti aventi i requisiti successivamente descritti possono essere esposti in Mostra con le limitazioni dettate dalle esigenze organizzative. Tali soggetti, fatta eccezione per i torelli acquistati nelle aste organizzate presso le Stazioni di Controllo, devono essere da almeno due mesi di proprietà dell'espositore, ilquale deve essere iscritto al Libro Genealogico.

Sono ammessi alla valutazione di Mostra e successiva classificazione solo i bovini con le seguenti caratteristiche:

- Iscritti alla Sezione Principale del Libro Genealogico; Femmine di età inferiore a 15 mesi:
- Iscritte alla Sezione Principale – Classe BaseFemmine di età superiore a 15 mesi:
- Iscritte alla Sezione Principale – Femmine in Selezione – Madri Selezionate

I soggetti maschi della 7° Categoria e le femmine della 9° Categoria, che siano stati proclamati Campioni Assoluti Senior in una Mostra Nazionale precedente potranno essere esposti fuori concorso.

Nei concorsi previsti per i bovini allevati allo stato brado, semibrado o a stabulazione libera, l'allevamento campione nelle manifestazioni precedenti può essere riammesso a concorso qualora sostituisca le quattro vacche facenti parte del gruppo campione nelle mostre precedenti.

ART. 18 GIUDIZIO

La valutazione dei soggetti è affidata ad un Giudice unico designato dall'UC, contemporaneamente viene designato un Giudice Supplente in caso di assenza forzata del Giudice unico.

L'UC può nominare tra gli Esperti di Razza uno o più assistenti del Giudice con funzione di segretario di ring. Il Giudice unico giudica una o più categorie e come il Giudice Supplente non può essere proprietario di soggetti partecipanti ai concorsi di Mostra. E' ammessa la designazione di più Giudici, fermo restando che una Categoria deve essere giudicata da un unico Giudice. Il giudizio è

inappellabile.

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali anche in movimento presentati per gruppi della stessa Categoria in apposito recinto, precluso a qualsiasi persona che non siano il Giudice e gli assistenti.

E' facoltà del giudice allontanare i soggetti che si presentino indocili o privi di adeguati mezzi di contenimento (anello nasale, mordecchia, etc.).

ART. 19 CLASSIFICHE

In base alle caratteristiche morfologiche il Giudice unico dispone in ordine di merito, in ciascuna Categoria, tutti i capi che ritiene meritevoli di essere evidenziati, attribuendo a ciascun soggetto una qualifica secondo quanto segue:

- al Primo Classificato, coccarda tricolore;
- al Secondo Classificato, coccarda rossa;
- al Terzo Classificato, coccarda verde;
- dal Quarto Classificato all'ultimo dei capi ritenuti meritevoli, coccardagialla.

Vengono poi proclamati i seguenti Campioni della Mostra:

- Campione di Mostra Junior Sezione Maschi da scegliersi fra i primi classificati dalla 1 alla 4 Categoria
- Campione di Riserva Junior Sezione Maschi da scegliersi fra i primi e secondi classificati dalla 1 alla 4 Categoria;
- Campione di Mostra Senior Sezione Maschi, da scegliersi fra i primi classificati dalla 5 alla 7 Categoria;
- Campione di Riserva Senior Sezione Maschi, da scegliersi fra i primi e secondi classificati dalla 5 alla 7 Categoria;
- Campionessa di Mostra Junior Sezione Femmine, da scegliersi fra i primi classificati dalla 1 alla 6/a categoria;
- Campionessa di Riserva Junior Sezione Femmine, da scegliersi fra i primi e secondi classificati dalla 1 alla 6/a categoria;
- Campionessa di Mostra Senior Sezione Femmine, da scegliersi fra i primi classificati dalla 6/b all'9 Categoria
- Campionessa di Riserva Senior Sezione Femmine, da scegliersi fra i primi e secondi classificati di Riserva dalla 6/b all'9 Categoria

Nel caso che la valutazione delle Categorie venga effettuata da più Giudici, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 23, la proclamazione dei Campioni della Mostra deve essere fatta collegialmente dai Giudici che hanno valutato le singole Categorie.

ART. 20 CONCORSI SPECIALI

Allo scopo di mettere in evidenza i riproduttori maschi e femmine che abbiano trasmesso ai discendenti caratteri positivi, potranno essere svolti concorsi speciali, secondo le modalità stabilite dall'UC.

**DISCIPLINARE PER LE PROVE DI VALUTAZIONE GENETICA IN
STAZIONE DEI RIPRODUTTORI:
CHIANINA, MARCHIGIANA E ROMAGNOLA**

ART. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC) programma, organizza e cura lo svolgimento delle prove in stazione per la valutazione genetica dei riproduttori maschi delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola provvedendo all'elaborazione dei dati raccolti ed alla pubblicazione dei risultati.

ART. 2

FINALITA'

Il controllo in stazione (Prova di Performance) ha come fine quello di stimare il valore genetico di un riproduttore maschio sulla base delle sue prestazioni produttive confrontate con quelle di un gruppo di contemporanei in un ambiente standardizzato.

ART. 3

CARATTERI CONTROLLATI

I soggetti sottoposti a prove in stazione vengono controllati per i caratteri relativi a:

- a. accrescimento medio giornaliero;
- b. sviluppo delle masse muscolari e produzione di carne;
- c. caratteri morfo-funzionali;
- d. efficienza alimentare;
- e. temperamento;
- f. altri caratteri stabiliti dalla CTC.

ART. 4

SCELTA DEI SOGGETTI

Al controllo in stazione sono ammessi i soggetti maschi aventi i requisiti per l'abilitazione alla Inseminazione Artificiale. La scelta dei soggetti da sottoporre a prova di performance presso le Stazioni di Controllo viene effettuata dall'UC in base al valore genetico, genomico, fenotipico dei soggetti stessi e degli ascendenti e, al fine di salvaguardare la necessaria variabilità genetica, all'imparentamento con la popolazione.

ART. 5

INGRESSO

L'ingresso alle stazioni di controllo è trimestrale per soggetti di età compresa tra circa 5 e 7 mesi. I gruppi di contemporanei sono costituiti da soggetti nati nell'arco di un mese.

ART. 6

REQUISITI SANITARI

I soggetti all'ingresso dovranno essere:

- clinicamente sani;
- sottoposti nelle stalle di origine a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente e dal protocollo sanitario stabilito dalla CTC;
- sottoposti alle analisi necessarie alla individuazione dei caratteri recessivi indesiderati definiti dalla CTC.

Per essere ammessi alle Stazioni di Controllo i soggetti dovranno essere provvisti di tutti i certificati sanitari richiesti. In caso diverso il vitello sarà restituito immediatamente al proprietario, con spese a carico di quest'ultimo.

I mezzi di trasporto dovranno subire prima del carico e dell'entrata alle Stazioni di Controllo disinfezioni e disinfestazioni.

Durante la permanenza alle Stazioni di Controllo saranno sottoposti alle prescrizioni stabilite da leggi e normative nazionali nonché a quelle stabilite dall'UC sentito il parere della CTC.

ART. 7

ANALISI COMPLEMENTARI

I vitelli scelti per le prove dovranno essere sottoposti all'accertamento di paternità e maternità, alla determinazione del cariotipo e alla ricerca dei geni incompatibili con le caratteristiche di razza di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle Norme tecniche.

ART. 8

PERMANENZA

La permanenza è divisa nelle seguenti fasi:

- a. quarantena ed adattamento: la sua durata deve essere sufficiente a garantire lo svolgimento di tutti gli accertamenti richiesti. In questa fase avverrà inoltre l'adattamento dei vitelli all'ambiente e all'alimentazione; la quarantena ha durata di circa un mese.
- b. prova di performance: la sua durata è di quattro mesi ed avviene, per i gruppi di contemporanei, nati nello stesso mese;
- c. elaborazione dei dati rilevati e quarantena di uscita;
- d. uscita dei soggetti.

ART. 9

ALIMENTAZIONE

Tutti i soggetti verranno sottoposti allo stesso programma alimentare.

ART. 10

CONTROLLI

Durante la permanenza presso le Stazioni di Controllo sono effettuati i seguenti rilievi:

Pesate:

Gli animali saranno pesati all'ingresso, alla fine della fase di adattamento, nella fase di prova e all'uscita dalla Stazione di Controllo.

Le pesate della fase di prova avranno cadenza quindicinale e saranno ripetute in due giorni consecutivi.

Rilievi zoometrici:

Le misurazioni saranno effettuate in corrispondenza dell'ultima pesata della fase di prova.

Le misurazioni richieste sono: altezza al garrese, altezza al sacro, lunghezza del tronco, circonferenza, altezza, larghezza del torace, lunghezza e larghezza della groppa (agli ilei, ai trocanteri e agli ischi), perimetro dello stinco, lunghezza e larghezza della testa, spessore della pelle (alla scapola e all'ultima costola), larghezza e circonferenza del musello, dimensioni dei testicoli.

Stima dello sviluppo delle masse muscolari

La stima dello sviluppo delle masse muscolari sarà effettuata alla fine della prova di performance.

Controllo Andrologico

Sui soggetti valutati positivamente alla prova di performance sarà effettuato il controllo andrologico e, ove il soggetto rilasci un campione di eiaculato, sarà effettuata la valutazione del materiale seminale.

Caratterizzazione Morfologica

Saranno sottoposti a Valutazione Lineare e a Caratterizzazione Morfologica da parte di tre esperti

nazionali di razza autorizzati dall'UC per rilevare l'assenza di caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza descritti nelle Norme Tecniche e la classe di iscrizione.

Temperamento

Saranno sottoposti a valutazione del temperamento in occasione della prima e dell'ultima pesata.

ART. 11

INDICI GENETICI E CLASSIFICHE

Sulla base dei rilievi effettuati vengono calcolati gli indici genetici basati sui seguenti dati fenotipici;

- a) accrescimento medio giornaliero dalla nascita all'inizio della prova
- b) accrescimento medio giornaliero durante la prova
- c) muscolosità stimata a fine prova.

I singoli indici vengono combinati per comporre l'indice sintetico Indice Selezione Toro (IST) con pesi relativizzati dalla CTC.

Sulla base dell'IST si procede alla redazione della classifica ufficiale dei torelli miglioratori e alla loro valutazione per la destinazione degli stessi alla inseminazione artificiale.

ART. 12

SOGGETTI ABILITATI ALLA I.A.

Sono abilitati all'inseminazione artificiale i soggetti che abbiano ottenuto un IST situato nel miglior 50% della classifica di cui all'Art. 11 del presente Disciplinare.

DISCIPLINARE PER LE PROVE DI VALUTAZIONE GENETICA IN STAZIONE DEI RIPRODUTTORI: MAREMMANA E PODOLICA

ART. 13

L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC) programma, organizza e cura lo svolgimento delle prove in stazione per la valutazione genetica dei riproduttori maschi delle razze Maremmana e Podolica provvedendo all'elaborazione dei dati raccolti ed alla pubblicazione dei risultati.

ART. 14

FINALITA'

Il controllo in stazione (Prova di Performance) ha come fine quello di stimare il valore genetico di un riproduttore maschio sulla base delle sue prestazioni produttive confrontate con quelle di un gruppo di contemporanei in un ambiente standardizzato.

ART. 15

CARATTERI CONTROLLATI

I soggetti sottoposti a prove in stazione vengono controllati per i caratteri relativi a:

- a. accrescimento medio giornaliero;
- b. sviluppo delle masse muscolari e produzione di carne;
- c. caratteri morfo-funzionali;
- d. efficienza alimentare;
- e. temperamento;
- f. altri caratteri stabiliti dalla CTC.

ART. 16

SCELTA DEI SOGGETTI

Al controllo in stazione sono ammessi i soggetti maschi figli di Madri Selezionate e Maschi in Selezione. La scelta dei soggetti da sottoporre a prova di performance presso le Stazioni di Controllo viene effettuata dall'UC in base al valore genetico, genomico, fenotipico dei soggetti stessi e degli ascendenti e, al fine di salvaguardare la necessaria variabilità genetica, all'imparentamento con la popolazione.

ART. 17

INGRESSO

L'ingresso alle stazioni di controllo è annuale per soggetti di età compresa tra circa 5 e 12 mesi. I gruppi di contemporanei sono costituiti da soggetti nati dal 01-10 al 30-4.

ART. 18

REQUISITI SANITARI

I soggetti all'ingresso dovranno essere:

- clinicamente sani;
- sottoposti nelle stalle di origine a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente e dal protocollo sanitario stabilito dalla CTC;
- sottoposti alle analisi necessarie alla individuazione dei caratteri recessivi indesiderati definiti dalla CTC.

Per essere ammessi alle Stazioni di Controllo i soggetti dovranno essere provvisti di tutti i certificati sanitari richiesti. In caso diverso il vitello sarà restituito immediatamente al proprietario, con spese a carico di quest'ultimo.

I mezzi di trasporto dovranno subire prima del carico e dell'entrata alle Stazioni di Controllo disinfezioni e disinfestazioni.

Durante la permanenza alle Stazioni di Controllo saranno sottoposti alle prescrizioni stabilite da leggi e normative nazionali nonché a quelle stabilite dall'UC sentito il parere della CTC.

ART. 19

ANALISI COMPLEMENTARI

I vitelli scelti per le prove dovranno essere sottoposti all'accertamento di paternità e maternità, alla determinazione del cariotipo e alla ricerca dei geni incompatibili con le caratteristiche di razza di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle Norme tecniche.

ART. 20

PERMANENZA

La permanenza è divisa nelle seguenti fasi:

- a. quarantena ed adattamento: la sua durata deve essere sufficiente a garantire lo svolgimento di tutti gli accertamenti richiesti. In questa fase avverrà inoltre l'adattamento dei vitelli all'ambiente e all'alimentazione; la quarantena ha durata di circa un mese.
- b. prova di performance: la sua durata è di quattro mesi ed avviene, per gruppi di contemporanei;
- c. elaborazione dei dati rilevati e quarantena di uscita;
- d. uscita dei soggetti.

ART. 21

ALIMENTAZIONE

Tutti i soggetti verranno sottoposti allo stesso programma alimentare.

ART. 22

CONTROLLI

Durante la permanenza presso le Stazioni di Controllo sono effettuati i seguenti rilievi:

Pesate: Gli animali saranno pesati all'ingresso, alla fine della fase di adattamento, nella fase di prova e all'uscita dalla Stazione di Controllo. Le pesate della fase di prova avranno cadenza quindicinale e saranno ripetute in due giorni consecutivi.

Controllo Andrologico

Sui soggetti valutati positivamente alla prova di performance sarà effettuato il controllo andrologico e, ove il soggetto rilasci un campione di eiaculato, sarà effettuata la valutazione del materiale seminale.

Caratterizzazione Morfologica

Saranno sottoposti a Valutazione Lineare e a Caratterizzazione Morfologica da parte di tre esperti nazionali di razza autorizzati dall'UC per rilevare l'assenza di caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza descritti nelle Norme Tecniche e la classe di iscrizione ed assegnare il punteggio finale. Temperamento Saranno sottoposti a valutazione del temperamento in occasione della prima e dell'ultima pesata.

ART. 23

INDICI GENETICI E CLASSIFICHE

Sulla base dei rilievi effettuati vengono calcolati gli indici genetici basati sui seguenti dati fenotipici;

- a) accrescimento medio giornaliero durante la prova;
- b) punteggio finale alla valutazione morfologica a fine prova.

I singoli indici vengono combinati per comporre l'indice sintetico Indice Selezione Toro (IST) con pesi relativi stabiliti dalla CTC. Sulla base dell'IST si procede alla redazione della classifica ufficiale dei torelli miglioratori e alla loro valutazione per la destinazione degli stessi alla inseminazione artificiale.

ART. 24

SOGGETTI ABILITATI ALLA I.A.

Sono abilitati all'inseminazione artificiale i soggetti che abbiano ottenuto un IST situato nel miglior 50% della classifica di cui all'Art. 11 del presente Disciplinare.